



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

(Emanato con D.R. n. 1110 del 21.07.2014 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 22.07.2014 pubblicato nel B.U. n. 112, modificato con D.R. n. 1869 del 25.11.2014 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 01.12.2014 pubblicato nel B.U. n. 114, modificato con D.R. n. 216 del 10.02.2015 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 11.02.2015 e pubblicato nel B.U. n. 115, modificato con D.R. n. 1124 del 04.08.2015 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 04.08.2015 e pubblicato nel B.U. n. 118, modificato con D.R. n. 600 del 31.05.2017 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 31.05.2017 e nel B.U. n. 129)

TITOLO I

***Norme generali in materia reclutamento nei ruoli di professore
dell'Università degli Studi di Siena***

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure di reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia nell'Università degli Studi di Siena.

Art. 2 - Definizioni

Il presente Regolamento fa proprie le definizioni dello Statuto dell'Ateneo.

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- "idonei", ai sensi dell'art. 29, comma 4, legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato o ordinario secondo modalità concorsuali antecedenti a quelle fissate dalla legge n. 240/2010;
- "abilitati", coloro che hanno conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010;
- "professori stabilmente impegnati all'estero", ai sensi dell'art. 1, comma 9, legge n. 230/2005, gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro;
- "studiosi di chiara fama", ai sensi dell'art. 1, comma 9, legge n. 230/2005 e successive modificazioni e integrazioni, gli studiosi così qualificati su proposta dell'Università, accolta dal Ministro, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- “ricercatori senior”, i ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010.

Art. 3 – Tipologie di chiamata

Il reclutamento dei professori di ruolo avviene attraverso le seguenti modalità:

- il procedimento generale di reclutamento disciplinato dal successivo Titolo II;
- i procedimenti speciali di reclutamento disciplinati dal successivo Titolo III e, in particolare, il reclutamento per chiamata al ruolo di professore dei ricercatori a tempo determinato, quella di professori stabilmente impegnati all’estero e di studiosi di chiara fama, quella, a carattere transitorio, dei ricercatori a tempo indeterminato e quella, sempre a carattere transitorio, degli idonei.

Le norme di questo Titolo si applicano a tutti i procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, fatte salve le integrazioni contenute nei Titoli successivi.

Art. 4 – Norme comuni ai procedimenti di chiamata

I procedimenti di reclutamento avvengono nel rispetto del Codice etico dell’Università degli Studi di Siena e della Carta europea dei ricercatori.

Nel rispetto dello Statuto dell’Università degli Studi di Siena, le competenze in materia di reclutamento sono così ripartite:

- il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del documento di programmazione triennale e di programmazione del personale, dei dati del Nucleo di Valutazione e degli indirizzi formulati dal Senato Accademico con specifico riferimento ai profili scientifici e didattici approva le richieste dei dipartimenti e decide circa l’avvio della procedura di reclutamento; delibera l’assunzione;
- il Dipartimento avanza la richiesta motivata di reclutamento; propone i membri della Commissione di valutazione; opera la scelta tra i candidati sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione di valutazione; propone l’assunzione;
- il Rettore, con proprio decreto, indice le procedure di reclutamento; nomina la Commissione di valutazione; dispone la nomina e la presa di servizio, previa verifica della regolarità degli atti.

In ogni caso, le procedure di reclutamento sono effettuate nel rispetto del bilancio pluriennale e della programmazione triennale. In tutti gli atti della procedura, occorre indicare dettagliatamente i mezzi per fare fronte alle maggiori spese derivanti dal reclutamento, tenuto conto di ogni onere e incremento, a legislazione corrente, e della dinamica della progressione di carriera. Le spese per il reclutamento di professori, in tutto o in parte, possono essere a carico di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, purché, prima dell’emissione del bando/avviso di selezione, sia stata formalmente stipulata un’apposita convenzione ai sensi dell’art. 18, comma 3 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Le procedure di reclutamento sono svolte nel pieno rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Il bando, ove previsto, deve essere pubblicato integralmente in lingua italiana sulla Gazzetta Ufficiale e nell'Albo online di Ateneo, nonché per estratto, in lingua inglese, nell'Albo online di Ateneo e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. A ogni procedimento di reclutamento è dedicata un'apposita pagina web nella quale sono inseriti tutti gli atti della procedura, nonché tutte le indicazioni utili per i candidati, tra cui il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento. A chiunque vi abbia interesse è garantito, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso a tutti gli atti della procedura indicati nei successivi articoli.

Tutte le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate, di norma, in forma telematica.

Art.5 – Proposta di reclutamento

Sulla base degli atti di programmazione triennale e della programmazione finanziaria, il Dipartimento avanza proposta motivata di reclutamento.

La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per le proposte di chiamata di professori di prima fascia, e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per le proposte di chiamata di professori di seconda fascia. Tali maggioranze si computano sulla base dei professori afferenti al Dipartimento al momento dell'assunzione della delibera.

Il Dipartimento, nella proposta di reclutamento, deve motivare dettagliatamente le specifiche esigenze scientifiche e didattiche, anche alla luce degli esiti della valutazione periodica della ricerca, del fabbisogno didattico dei corsi di sua competenza e delle prospettive di sviluppo didattico dei suoi corsi.

Alla proposta di reclutamento devono altresì essere allegate le seguenti indicazioni e documenti:

- la fascia per la quale si chiede il posto;
- il settore concorsuale, che deve includere necessariamente il settore scientifico disciplinare per il quale il Dipartimento è autorizzato a proporre la chiamata di professori;
- il settore scientifico-disciplinare per il quale viene chiesto il posto;
- qualora il Dipartimento non sia l'unico autorizzato per il settore scientifico-disciplinare per cui si richiede il posto, il parere, non vincolante, dell'altro Dipartimento o degli altri Dipartimenti autorizzati a chiamare su quel settore; il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal Dipartimento proponente, decorso tale termine, il silenzio del Dipartimento vale come parere favorevole;
- per le discipline di area biomedica e medica, può essere previsto uno specifico accordo programmatico/convenzionale con il Sistema Sanitario Regionale;
- la procedura di reclutamento prescelta;
- gli specifici criteri di valutazione, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Senato;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- l'eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato in relazione alle esigenze didattiche per corsi di studio in lingua straniera;
- nel caso di posti parzialmente o totalmente finanziati da altri soggetti pubblici o privati, formale impegno del soggetto finanziatore.

Art. 6 – Approvazione della richiesta di reclutamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro centoventi giorni dalla richiesta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4. La delibera del Consiglio di Amministrazione deve dare adeguatamente conto delle ragioni della decisione.

Nel caso di posti totalmente o parzialmente finanziati da soggetti esterni, contestualmente all'approvazione della richiesta di reclutamento, il Consiglio di Amministrazione approva la relativa convenzione previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti attestante il rispetto di quanto disposto all'art. 6-bis.

Il perfezionamento della convenzione è condizione imprescindibile per l'emissione del bando/avviso di selezione di cui agli articoli 11 e 19 del presente Regolamento.

Art.6- bis – Convenzione: indicazioni specifiche

La convenzione deve riportare la tipologia di contratto che viene finanziato, il relativo settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di pagamento dello stesso, nonché, in caso di pagamento pluriennale da parte di soggetti privati, la garanzia fidejussoria, con espressa clausola "a prima richiesta", a copertura del finanziamento.

Art. 7 – La proposta di chiamata

Al termine della procedura di reclutamento, il Dipartimento delibera la proposta di chiamata con le maggioranze indicate all'articolo 5, comma II, del presente Regolamento. Nel caso si sia seguita la procedura generale di reclutamento la scelta del Dipartimento deve essere motivata tenendo conto dei giudizi formulati dalla Commissione.

La delibera del Dipartimento deve essere adottata entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti. Il ritardo nella delibera o la sua mancanza impedisce al Dipartimento di avanzare nuove richieste di reclutamento per i successivi due anni solari a partire dalla scadenza del termine concesso al Dipartimento per l'adozione della delibera.

La delibera adottata è immediatamente trasmessa al Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito web dell'Ateneo.

Art.8 – La chiamata, la nomina in ruolo e la presa di servizio

Il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla deliberazione del Dipartimento di cui al precedente articolo, delibera circa la chiamata, alla luce della programmazione finanziaria e del bilancio triennali eventualmente intervenuti. La delibera è immediatamente trasmessa al Rettore e pubblicata sulla pagina web.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Il Rettore, e il Direttore generale per le rispettive competenze, entro un mese dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dispongono la nomina in ruolo e la presa di servizio, richiamando specificamente tutti gli atti del procedimento. Il decreto del Rettore è immediatamente comunicato all'interessato.

Il professore chiamato afferra obbligatoriamente al Dipartimento che effettua la chiamata.

TITOLO II

Procedimento generale per la chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell'art. 18, legge n. 240/2010

Art. 9 – Oggetto

Il presente Titolo contiene la disciplina generale per la chiamata nei ruoli dell'Università degli Studi di Siena dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 10 – La proposta di reclutamento

Il Dipartimento, nella proposta di reclutamento, oltre al puntuale rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5, fissa il profilo scientifico e didattico del posto bandito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari e gli specifici criteri di giudizio cui la Commissione di valutazione dovrà attenersi. Tali criteri devono in ogni caso assicurare una bilanciata valutazione sia delle competenze scientifiche sia di quelle didattiche nonché accertare una buona competenza linguistica straniera. Le capacità didattiche dei candidati potranno essere valutate attraverso l'invito ai candidati a tenere un seminario o una lezione relativa ai corsi da affidare o a corsi affini.

Art. 11 – Il bando

Se la proposta di reclutamento viene approvata, secondo quanto previsto dal precedente articolo 6, il Rettore emana il bando, entro sessanta giorni dalla decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Bando deve contenere le seguenti indicazioni:

- il numero dei posti per i quali è attivata la procedura di reclutamento;
- il settore disciplinare per il quale viene bandito il posto;
- la fascia per la quale si bandisce il posto;
- il settore concorsuale;
- il profilo scientifico e didattico richiesto, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- la sede di servizio o, per le professioni mediche, l'eventuale struttura convenzionata;
- le modalità e i termini di svolgimento della procedura di reclutamento;
- i criteri generali di valutazione fissati dal Senato e gli specifici criteri di giudizio stabiliti dal Dipartimento;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- nel caso di posti parzialmente o totalmente finanziati da altri soggetti pubblici o privati, il riferimento alla convenzione sottoscritta;
- il nominativo e i recapiti del responsabile del procedimento;
- le informazioni da inserire nella domanda di partecipazione e la documentazione da allegare nonché le modalità, esclusivamente telematiche, di trasmissione di questi allegati.

L'avviso relativo al procedimento di chiamata viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nell'Albo online di Ateneo. Un estratto del bando, in lingua inglese, viene pubblicato nell'Albo online di Ateneo e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori; ne viene altresì data la più ampia diffusione.

Art. 12 – Candidati

Alla procedura concorsuale possono partecipare:

- coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- coloro che abbiano conseguito l'idoneità per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di validità dell'idoneità stessa;
- i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura concorsuale;
- gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Non possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. Sono altresì esclusi coloro che intrattengono, in modo continuativo e rilevante, relazioni di affari con alcuno di questi soggetti.

Art. 13 – La domanda

La domanda di partecipazione è indirizzata al Rettore, di norma in via telematica, entro il termine fissato nel Bando.

I documenti, il curriculum, i titoli, le pubblicazioni e qualsiasi altro allegato sono inoltrati, nei termini e con le modalità fissate dal Bando, esclusivamente in forma telematica.

Art. 14 – Commissioni di valutazione



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

La Commissione di valutazione è nominata, su proposta del Dipartimento che richiede il bando e nel rispetto del Codice Etico, con decreto del Rettore entro sessanta giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.

Il Dipartimento, che delibera a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia afferenti allo stesso, individua i componenti della Commissione composta da tre professori di prima fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti provenienti da Atenei non nazionali, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura concorsuale o di settore scientifico-disciplinare rientrante nel medesimo macrosettore. Almeno due membri della Commissione devono essere esterni all'Università di Siena.

Il Decreto di nomina è pubblicato nell'Albo ufficiale d'Ateneo e sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale.

Costituiscono requisiti per essere nominati membri della Commissione per le procedure di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia:

- essere professore di prima fascia appartenente allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura concorsuale o di settore scientifico-disciplinare rientrante nel medesimo macrosettore. Nel caso di studiosi stranieri, avere una posizione analoga a quella di professore ordinario in settori scientifici assimilabili;
- far parte o essere stati inseriti, nell'ultimo triennio, nelle liste, tenute dall'ANVUR dei commissari sorteggiabili nelle commissioni per la procedura di abilitazione nazionale o in quella degli aspiranti commissari dei Paesi OCSE, oppure in elenchi nazionali composti con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale e in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. In via alternativa, possedere i medesimi requisiti richiesti per l'inserimento in tali liste;
- non aver riportato sanzioni disciplinari, nei cinque anni precedenti, o condanne penali per reati commessi nell'esercizio delle funzioni o in occasione delle stesse;
- non aver ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010;
- non essere coniuge o convivente, oppure non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. Non intrattenere in modo continuativo e rilevante relazioni di affari con qualcuno di questi soggetti.

Entro trenta giorni dalla nomina della Commissione, i candidati possono ricusarne i membri, indicando le ragioni. Sulla ricusazione decide il Rettore. La decisione del Rettore deve essere tempestivamente comunicata all'interessato.

La Commissione nomina al proprio interno un Presidente e un Segretario. I lavori si svolgono collegialmente, anche per via telematica o altre forme di comunicazione a distanza.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

I lavori della Commissione devono concludersi entro 180 giorni dalla nomina da parte del Rettore. Decorso tale termine il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Le eventuali spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Dipartimento che ha chiesto la procedura concorsuale.

Art. 15 – Selezione dei candidati

La Commissione, nel rispetto dei criteri generali di valutazione fissati dal Senato e degli specifici criteri di giudizio fissati dal Dipartimento, definisce le specifiche modalità della valutazione e delle prove, nella sua prima riunione. Parametri e modalità sono immediatamente pubblicati nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale.

La Commissione, espletate le prove e compiute le valutazioni, formula giudizi motivati su ciascun candidato, e stila una graduatoria di merito.

Gli atti, previa verifica della loro regolarità, sono immediatamente trasmessi al Dipartimento.

Art. 16 – La proposta di chiamata e la chiamata

Nel rispetto dell'articolo 7, il Dipartimento delibera la proposta di chiamata secondo la graduatoria formulata dalla Commissione. La graduatoria di merito può scorrere soltanto in caso di rinuncia o impossibilità del candidato chiamato.

Il Dipartimento trasmette la sua decisione entro sessanta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, assieme agli atti della Commissione, al Consiglio di Amministrazione che delibera nel rispetto dell'articolo 8.

TITOLO III

Procedimenti speciali per la chiamata di professori di I e II fascia

Art. 17 – Commissioni di valutazione

Nei procedimenti speciali di chiamata descritti ai seguenti Capi I e II, la valutazione prevista dall'Art. 24 della legge n. 240/2010 è effettuata da una Commissione costituita con le modalità e nei termini descritti al precedente art. 14.

I lavori della Commissione si concludono entro sessanta giorni dal decreto di nomina.

Compiute le valutazioni, la Commissione formula giudizi motivati su ciascun candidato, e stila una graduatoria di merito.

Nel rispetto dell'articolo 7, il Dipartimento delibera la proposta di chiamata secondo la graduatoria formulata dalla Commissione. La graduatoria di merito può scorrere soltanto in caso di rinuncia o impossibilità del candidato chiamato.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Capo I

Procedimento per la chiamata a professore di ricercatori a tempo indeterminato e di professori associati ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge n. 240/2010

Art. 18 – Oggetto

Il presente Capo contiene la disciplina per la chiamata nei ruoli di professore di prima e seconda fascia dei professori di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato, assunti secondo modalità concorsuali antecedenti a quelle fissate dalla legge n. 240/2010 e in servizio presso l'Università degli Studi di Siena, i quali abbiano ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 19 – Proposta di chiamata e chiamata

I Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura dei ruoli di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata di ricercatori a tempo indeterminato o di professori di seconda fascia in servizio presso l'Università degli Studi di Siena, i quali abbiano conseguito la relativa abilitazione scientifica nazionale.

A tal fine, l'Ateneo pubblica idoneo avviso sul proprio Albo online affinché tutti coloro che hanno i requisiti possano partecipare.

Il Dipartimento inserisce nella proposta di chiamata la positiva valutazione dello studioso, anche alla luce dei criteri generali stabiliti dal Senato accademico ai fini della progressione dei docenti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e dell'esito dei lavori della Commissione di valutazione, nel rispetto degli standard stabiliti dal Ministero con suo decreto.

Capo II

Procedimento per la chiamata a professore di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, legge n. 240/2010

Art. 20 – Oggetto

Il presente Capo contiene la disciplina per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Siena dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.

Art. 21 – Proposta di chiamata e chiamata

Nel terzo anno del contratto da ricercatore, i Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura dei ruoli di professore di seconda fascia mediante chiamata di un ricercatore di cui all'art. 20 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

In questo caso, il Dipartimento inserisce nella proposta di chiamata la positiva valutazione dello studioso alla luce dei criteri generali fissati dal Senato e



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

dell'esito dei lavori della Commissione di valutazione, nel rispetto degli standard stabiliti dal Ministero con suo decreto.

In caso di positiva delibera del Consiglio di Amministrazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

Capo III

Procedimento per la chiamata di professori stabilmente impegnati all'estero e di studiosi di chiara fama, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 230/2005

Art. 22 – Oggetto

Il presente Capo contiene la disciplina per la chiamata diretta, nei ruoli di professori di prima e seconda fascia dell'Università degli Studi di Siena, di studiosi stabilmente impegnati all'estero e di studiosi di chiara fama.

Art. 23 – Proposta di chiamata

I Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura dei ruoli di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata diretta, deliberando a maggioranza assoluta, rispettivamente, dei professori di prima fascia o dei professori di prima e seconda fascia:

- di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, ai sensi dell'art. 29, comma 7 della legge n. 240/2010, e così come identificato dal D.M. 1 luglio 2011, n. 256.

I Dipartimenti, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, possono altresì proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura dei ruoli di professore di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. Laddove il Consiglio di Amministrazione deliberi positivamente, il Rettore formula specifica proposta al Ministro competente a concedere il nulla-osta. A seguito del nulla-osta ministeriale, il Rettore e il Direttore generale, per gli aspetti di rispettiva competenza, dispongono la nomina in ruolo e la presa di servizio del soggetto interessato



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Capo IV

Procedimento per la chiamata a professore di idonei ai sensi dell'art. 29, comma 4, legge n. 240/10

Art. 24 – Oggetto

Il presente Capo contiene la disciplina per la chiamata diretta nei ruoli di professore di prima e seconda fascia degli idonei ai sensi dell'art. 29, comma 4, legge n. 240/2010.

Art. 25 – Proposta di chiamata e chiamata

I Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma II, del presente Regolamento, la copertura dei ruoli di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata diretta di coloro che hanno ottenuto l'idoneità per il rispettivo ruolo all'esito di procedure di valutazione espletate ai sensi della legge n. 210/1998 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al periodo di validità di tale idoneità.

In caso di positiva delibera il Consiglio di Amministrazione, e il Direttore generale, per gli aspetti di rispettiva competenza, dispongono la nomina in ruolo e la presa di servizio del soggetto interessato.

Art. 26 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto di emanazione nell'Albo online di Ateneo.

Dalla stessa data è abrogato il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure per la chiamata di professori ordinari e di professori associati dichiarati idonei a seguito di procedure di valutazione comparative di cui alla legge 3.7.1998, n. 210, dell'Università degli Studi di Siena, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 6.4.2006, n. 164